

## **COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 54/38/2012**

### **Svolgimento del processo**

In data 24 dicembre 2008 veniva inviato alla contribuente in oggetto, socio della società "Il Salone di Bi. Sa. Pa. e Figli S.a.s.", l'avviso di accertamento sopra indicato relativo all'anno 2003, emesso a seguito di un processo verbale della G. di F. consegnato in data 17 dicembre 2008.

La Signora Bi. Ve. presentava istanza di accertamento con adesione che si concludeva senza addivenire alla stipula dell'atto.

Avverso l'accertamento la contribuente proponeva ricorso che la Commissione Tributaria Provinciale di Lecco respingeva con sentenza n. 38 del 18-01-2010 depositata il 09-03-2010.

In data 26-04-2011 la contribuente proponeva appello avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi.

1) Omissione di pronunzia, costituente vizio della sentenza a norma di quanto previsto dall'art. 112 c.p.c., per non essersi la Commissione Tributaria Provinciale pronunciata in ordine allo specifico motivo di ricorso con il quale si era denunziata la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 12, comma 7, legge 212 del 2000 per l'inesistenza nel caso di specie, delle "condizioni di particolare e motivata urgenza" per l'emissione dell'avviso (22 dicembre 2008) prima del termine di 60 giorni dalla notifica del PVC (17 dicembre 2008).

2) Erroneità della decisione impugnata nella parte in cui la CTP non ha rilevato la totale assenza nell'avviso di accertamento di una motivazione di "particolare urgenza" che permettesse l'emissione dell'atto anche entro i 60 giorni indicati dall'art. 12, comma 7, legge citata.

3) Erroneità della sentenza in quanto la stessa non ha tenuto conto di quanto statuito dalla Corte Costituzionale con ordinanza n. 244 del 16 luglio 2009 (la sentenza impugnata è stata pronunciata in data 18 gennaio 2010, ben 5 mesi dopo l'ordinanza) relativamente all'art. 12, comma 7, legge 212 del 2000.

4) Omessa e/o carente motivazione del capo di sentenza nel quale il Collegio condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite.

L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Lecco con atto prot. n. 2011/27917 propone le seguenti controdeduzioni.

Sull'eccepita erroneità della sentenza per contraddittorietà della motivazione, per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 12, comma 7, legge n. 212/2000.

L'art. 12, comma 7, dello statuto del contribuente precisa che l'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del termine di 60 giorni dal rilascio del processo verbale di chiusura, salvo casi di particolare e motivata urgenza.

Secondo l'Agenzia l'articolo 12 dello Statuto del contribuente non stabilisce alcuna nullità nel caso di inosservanza del termine di emanazione dell'avviso di accertamento, né alcuna nullità deriverebbe da altre disposizioni.

Richiama sul punto l'orientamento della giurisprudenza (C.T.R. Lazio, C.T.P. Udine, C.T.P. Firenze) secondo la quale l'avviso di accertamento emesso prima della decorrenza di 60 giorni dal rilascio del processo verbale di chiusura non sarebbe nullo dato che la norma non stabilisce una sanzione di illegittimità.

La mancanza di un'esplicita sanzione non può essere considerata una "svista" del legislatore poiché in sede di formazione della norma è stata valutata attentamente l'ipotesi di sanzionare o meno il mancato rispetto del termine e nella seduta del 2 marzo 2000 la Camera dei Deputati ha bocciato un testo alternativo della norma che prevedeva l'inserimento della sanzione della nullità.

Rammenta che l'avviso non può essere emesso prima della scadenza del termine di sessanta giorni "salvo casi di particolare e motivata urgenza".

Nel caso di specie ricorrerebbe quella situazione di particolare e motivata urgenza in quanto il verbale della G. di F. è stato notificato in data 17 dicembre 2008 poiché, per l'anno 2003, doveva essere notificato l'avviso di accertamento, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2008.

Chiede il rigetto dell'appello e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di giudizio.

In data 12 marzo 2012 la contribuente depositava una memoria illustrativa incentrata sulla violazione e/o falsa applicazione dell'art. 12, comma 7, della legge 212 del 2000 ed allegava, oltre a varie sentenze, anche copia della sentenza n. 18906 del 16-09-2011 della Corte di Cassazione Sezione Tributaria.

### **Motivi della decisione**

La Commissione, esaminati gli atti, affronta anzitutto l'eccezione di violazione e/o falsa applicazione dell'art. 12 comma 7, della legge 212 del 2000.

L'Ufficio ha notificato l'accertamento in data 22-12-2008, prima che fossero trascorsi 60 giorni dalla data di notificazione del p.v.c. (avvenuta il 17-12-2008).

L'Agenzia, oltre a contestare l'inapplicabilità della nullità, sostiene che nel caso di specie ricorrerebbe la particolare e motivata urgenza di cui all'art. 12 della legge n. 212/2000 in quanto, per l'anno 2003, l'avviso di accertamento doveva essere notificato entro il 31-12-2008 a pena di decadenza.

La Commissione osserva che la deroga in esame riguarda esclusivamente "i casi di particolare e motivata urgenza" e che, in tale ipotesi, l'Ufficio deve comunque avere cura di integrare la motivazione dell'avviso con una specifica

menzione delle circostanze che lo hanno indotto ad anticipare l'attività accertativa, in modo da rientrare nella fattispecie derogatoria.

Nel caso in esame, come si evince leggendo l'avviso di accertamento, manca qualsiasi accenno ai motivi di urgenza.

Sul punto il Collegio richiama la nota n. 2009/142734 del 14-10-2009 dell'Agenzia delle Entrate che, soffermandosi sull'analisi delle ragioni di particolare urgenza che possono giustificare la compressione del predetto termine di 60 giorni, osserva che l'approssimarsi della decadenza per l'emissione dell'accertamento non sia di per sé una ragione giustificativa che opera automaticamente. Occorre, infatti, che la necessità di effettuare controlli a ridosso dei termini decadenziali sia dovuta a ragioni imprevedibili, da descrivere analiticamente nella motivazione dell'avviso di accertamento, e non ad una tardiva pianificazione delle attività di verifica.

Richiama inoltre la sentenza n. 22320 del 3-11-2010 della Corte di Cassazione Sezione Tributaria la quale ha enunciato il principio che: "L'avviso di accertamento, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 1, della legge n. 212 del 2000, non può essere emanato prima della scadenza del termine di sessanta giorni dal rilascio al contribuente della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni ispettive, «salvo casi di particolare e

motivata urgenza». La sanzione di invalidità dell'atto - prevista in via generale dall'art. 21 - septies della legge n. 241 del 1990 e con specifico riferimento all'accertamento delle imposte sui redditi e dell'IVA rispettivamente dagli art. 42, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 600 del 1973 e dall'art. 56, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 1972 - consegue, quindi, solo quando l'avviso medesimo non rechi motivazione sull'eventuale urgenza che ne ha determinato l'adozione."

Il principio è stato confermato dalla recentissima sentenza n. 18906 del 16 settembre 2011 della Corte di Cassazione Sezione Tributaria la quale ribadisce che il mancato rispetto del termine previsto dallo Statuto del contribuente per comunicare osservazioni e richieste "...sacrificando un diritto riconosciuto dalla legge al contribuente, non può che comportare l'illegittimità dell'accertamento, senza bisogno di alcuna specifica previsione in proposito".

Richiama, infine, fra numerose altre, la sentenza n. 1 del 19-01-2011 della C.T.R. della Lombardia - Sez. n. 44, che conferma il principio specificando che: "E' illegittimo quell'accertamento emanato entro sessanta giorni dalla chiusura del processo verbale di constatazione senza che vengano menzionate le ragioni della particolare urgenza della sua emanazione...".

In base alla suesposte considerazioni la Commissione dichiara l'illegittimità dell'accertamento per mancato rispetto del termine di cui all'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000.

La statuizione comporta l'assorbimento di ogni altro motivo di impugnazione e delle controdeduzioni dell'Ufficio.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate equitativamente per entrambi i gradi in complessivi € 1.000,00, oltre ad Iva e Cassa Previdenza.

#### **P. Q. M.**

La Commissione accoglie l'appello del contribuente ed annulla l'accertamento impugnato. Condanna l'Ufficio al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi €1.000,00 oltre ad Iva e Cassa Previdenza in favore del Procuratore antistatario dott. Emiliano Villa.